



**COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL TERRITORIO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 22 aprile 2009

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

INDICE

ART. 1 Oggetto del presente regolamento	3
ART. 2 Finalità dell'impianto	3
ART. 3 Caratteristiche dell'impianto	3
ART. 4 Responsabilità dell'impianto	4
ART. 5 Uso delle telecamere. Principi e modalità	4
ART. 6 Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia	5
ART. 7 Limiti di utilizzo	5
ART. 8 Conservazione delle registrazioni	6
ART. 9 Pubblicità	6
ART. 10 Norme finali e di rinvio	6

ART. 1 Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione degli impianti di videosorveglianza presenti nel territorio comunale da parte del Comune di San Felice sul Panaro, ne regola e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti correttamente in esercizio.

ART. 2 Finalità dell'impianto

1. L'attività di videosorveglianza si colloca nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'Ente ed individuate in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L. R. n° 24/2003, sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
2. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini tutelando in primo luogo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, con l'intento di garantire, unitamente ad altre misure di controllo e vigilanza, il diritto alla sicurezza dei luoghi e dei percorsi più a rischio del territorio comunale.
Ulteriori finalità, derivanti da esigenze effettive di pericoli concreti e riscontrati, sono quelle di:
 - tutelare i beni del patrimonio pubblico o comunque utilizzati per scopi pubblici, quali in particolare le adiacenze della Sede o di uffici comunali, parchi gioco, impianti sportivi, luoghi di cultura, di ricreazione, o comunque relativi ad iniziative di aggregazione sociale e pubblica;
 - prevenire le attività illecite di natura amministrativa ed accertare violazioni amministrative su specifici ambiti del territorio comunale;
 - verificare e presidiare particolari siti in cui insistono strutture di servizi comunali, quando vi sia un rischio concreto di atti vandalici.
3. Il sistema è di ausilio alle forze di Polizia Municipale, competenti nell'azione generale di tutela, prevenzione, controllo e vigilanza del territorio.

ART. 3 Caratteristiche dell'impianto

1. Il sistema si compone di apparati atti a filmare e registrare gli eventi e di una rete di trasmissione sia in cavo di rame che in fibra ottica, che consentono alla sala controllo posta presso il Comando della Polizia Municipale, di visionare le immagini in diretta.
Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche, ad eccezione di eventuali collegamenti con le centrali operative delle Forze dell'Ordine.

ART. 4 Responsabilità dell'impianto

1. La responsabilità della gestione dell'impianto spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
2. Il responsabile della gestione e trattamento dei dati nell'ambito del Servizio di Polizia Municipale, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003 è individuato, nella persona del Comandante, ed in caso di sua assenza o impedimento nel Vicecomandante, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti.

Il responsabile a sua volta potrà individuare, con apposito provvedimento, gli incaricati del trattamento di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 196/2003, motivando l'incarico a soggetti che forniscano capacità ed affidabilità e pertanto garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati.

Con tale atto di incarico, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi, assicurando loro un costante aggiornamento formativo.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; assicurandone il costante adeguamento; provvede inoltre al costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte. Egli custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette o dei dispositivi di memorizzazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

3. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 del D. Lgs. 196/2003, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Municipale.

ART. 5 Uso delle telecamere. Principi e modalità.

1. L'uso delle telecamere deve essere rispettoso dei diritti dei cittadini alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali, assicurando il rispetto dei limiti imposti dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato comunemente "legge sulla privacy", e successive modificazioni ed integrazioni. Deve inoltre rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità da perseguire. Vanno inoltre richiamate al riguardo le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti.

ART. 6 Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli Organi competenti.
In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 5), l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

ART. 7 Limiti di utilizzo

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2) del presente regolamento.
2. In particolare gli impianti di videosorveglianza, e soprattutto le immagini eventualmente riprese, non potranno essere utilizzate per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, fatta eccezione per espresse richieste di Organi Istituzionali competenti.
4. I dati acquisiti e trattati nel rispetto della vigente normativa di legge e del presente regolamento potranno essere utilizzati, ai sensi del comma 1° dell'art.13 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689, per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali.
5. In ogni caso i dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati comunali. E', comunque, assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

ART. 8 Conservazione delle registrazioni

1. Le registrazioni dovranno essere conservate per un massimo di sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. Ove tecnicamente possibile, il sistema impiegato deve programmare anche automaticamente la cancellazione automatica da ogni supporto, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. La cancellazione delle immagini dai supporti potrà avvenire anche da parte degli incaricati, previa autorizzazione.
2. Le registrazioni dovranno essere custodite in idonea cassetta di sicurezza munita di serratura e le chiavi saranno in possesso del Comandante.
3. Qualora le riprese effettuate dalla telecamere evidenzino fattispecie di reato, ovvero qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti potranno essere riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, qualora la magistratura non disponga diversamente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

Le registrazioni sono messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità in presenza di provvedimenti da queste emanati.

ART. 9 Pubblicità.

1. La videosorveglianza deve essere svolta per fini determinati, espliciti e legittimi. In questo senso la presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - a) l'affissione di appositi cartelli di segnalazione posizionati nelle vicinanze dei luoghi ripresi.
 - b) l'affissione del presente regolamento e del nominativo del “responsabile dell'impianto” in modo stabile all'Albo pretorio dell'Amministrazione e sul sito web del Comune.

ART. 10 Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.
2. Ai fini del presente regolamento per i termini: trattamento dei dati, documenti, responsabile del trattamento dei dati, incaricato del trattamento dei dati, dato personale, garante, comunicazione, diffusione dei dati, si intendono

3. Copia del presente regolamento sarà trasmesso al Prefetto di Modena e verrà notificato all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
4. Con frequenza periodica e comunque almeno una volta all'anno il responsabile della gestione provvede alla verifica della presenti disposizioni regolamentari e ne propone se del caso il necessario aggiornamento ed integrazione.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si intendono applicate le disposizioni legislative e le direttive di settore, oltre ai regolamenti comunali vigenti.